

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione
del Direttore Generale
A.P.T.

Data 16/03/2022

Atto N. 62

OGGETTO

D.G.R. 614/2021 - Progetto
P.A.R.T.I. - Azione 4.1 -
Allestimento stand Regione
Basilicata alla BIT di Milano
2022
Cap. U00502 € 84.404,50
Cap. U00339 - € 4.000,00

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Roberta Laurino



REGIONE BASILICATA

**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
POTENZA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventidue addi sedici del mese di marzo, negli Uffici dell'A.P.T. Basilicata in Potenza, via del Gallitello n. 89, l'ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il D.P.G.R. n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP;

Visto il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 25/05/2021, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 439 del 11/06/2021 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 32 del 26/07/2021, di cui al BUR n. 64 (supplemento ordinario) del 01/08/2021;

Vista la deliberazione n. 194 del 17/11/2021 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021/2023", approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1024 del 16/12/2021 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 368 del 21/12/2021;

Vista la deliberazione n. 244 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio per assegnazioni regionali relative alla D.D.R. n. 15BI.2021/D.00115";

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”;

Vista la delibera del D.G. n. 270 del 31.12.2021 avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022”;

Visto l'art. 1, comma 5, lett. f) della L. 7.06.2000 n. 150, il quale prevede che le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a: “promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;

Visto l'art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: “L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività;

Vista la D.G.R. n. 614 del 21/07/2021, con la quale la Regione Basilicata, al fine di attuare azioni di rapida cantierizzazione che possano consentire alla Basilicata turistica di reagire alla crisi del turismo globale, migliorando l'offerta territoriale e rafforzandone il posizionamento nel mercato del viaggio nazionale e internazionale, ha approvato il progetto denominato “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata”, nel quale sono state esplicitate le modalità di attuazione, i costi, i possibili soggetti attuatori delle azioni previste nelle attività di progetto;

Atteso che con la stessa D.G.R., si individua l'Agenzia di Promozione Territoriale, in ragione della specifica competenza in materia di promozione turistica e del ruolo di organismo tecnico/operativo strumentale della Regione Basilicata assegnata dalla L.R. n. 7/2008 e s.m.i., quale soggetto attuatore delle azioni ivi elencate per la somma di € 2.500.000,00;

Vista la Determina dirigenziale dell'Ufficio Politiche di Sviluppo n. 15AN.2021/D.01161 del 10/08/2021, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per la realizzazione delle azioni di cui alla citata D.G.R. per la somma complessiva di € 2.500.000,00, e provveduto alla liquidazione dell'anticipazione di € 750.000,00, pari al 30% del finanziamento;

Dato atto che, all'interno del progetto “P.A.R.T.I Basilicata” una specifica linea di intervento è dedicata alla partecipazione a Fiere, missioni di contatto, eventi ed iniziative B2B (azione 4.1);

Atteso che, dal 10 al 12 aprile 2022, si terrà a Milano c/o Milanocity la manifestazione fieristica denominata BIT – Borsa Internazionale del Turismo;

Vista la deliberazione del D.G. n. 23 del 10/02/2022, con la quale è stato disposto di partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2022 che si terrà a Milano dal 10 al 12 aprile 2022 c/o Milanocity, acquisendo dalla Fiera Milano Spa, soggetto organizzatore esclusivo dell'evento, la disponibilità di un'area espositiva di mq. 260, aperta su 4 lati comprensiva di: quota di iscrizione, n. 32 agende per gli incontri prefissati allo stand tra Seller lucani e Buyer Internazionali Leisure, n. 17 tessere espositore, nonché la possibilità di speedy meeting, vale a dire incontri liberi tra operatori lucani e buyer e blogger selezionati e assicurazione obbligatoria per lo stand e n. 20 quote assicurative per i seller selezionati all'interno dello stand;

Dato atto che, al fine di acquisire il servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata per mq. 188 (23,50 x 8) alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021, con nota di richiesta preventivo prot. n. 1242/5.1.3 del 28/02/2022, tramite piattaforma telematica, sono state invitate a presentare offerta n. 6 ditte, regolarmente iscritte all'albo telematico dei fornitori dell'APT;

Visto il verbale di procedura telematica prot. n. 1517/5.1.2 del 10/03/2022, dal quale si evince che dalla valutazione delle offerte pervenute, la Ditta che ha presentato la miglior offerta è la Planet Stand Creation S.r.l, con sede in Napoli (NA), alla via Carriera Grande n. 47, P.I. n. 04655611210, che prevede un costo del servizio pari a € 66.725,00 IVA esclusa;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata per mq. 188 (23,50 x 8) alla BIT di Milano 2022 alla Planet Stand Creation S.r.l., con sede in Napoli (NA) alla via Carriera Grande n. 47, P.I. n. 04655611210, per un costo complessivo di € 66.725,00 IVA esclusa, secondo lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

Considerato che all'interno dello stand avranno luogo le contrattazioni tra i buyers e i sellers e che 15 operatori dell'offerta turistica lucana (sellers) avranno a disposizione un'agenda appuntamenti con gli operatori della domanda nazionale ed estera (buyers);

Dato atto che per selezionare i 15 co-espositori (strutture ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, distretti turistici, consorzi e reti d'impresa), che avranno a disposizione lo spazio personalizzato all'interno dello stand Basilicata e le relative agende per la contrattazione con i buyers, l'A.P.T. ha ritenuto di trasmettere una circolare informativa - prot. n. 6878/5.1.3 del 24/12/2021 - a tutti gli operatori turistici della Basilicata, specificando che sarebbero stati selezionati in ordine cronologico i primi 15 operatori richiedenti;

Dato atto che per selezionare i 15 sellers lucani (strutture ricettive ed agenzie di viaggio incoming), l'APT ha ritenuto di trasmettere una circolare informativa a tutti gli interessati specificando che sarebbero stati selezionati i primi 15 operatori a manifestare ufficialmente l'adesione versando la quota di compartecipazione pari ad € 400,00;

Dato atto che le adesioni pervenute risultano essere 10:

- Martulli S.r.l. con sede in Matera, denominazione partecipazione "Martulli Viaggi";
- Consorzio Basilicata Incoming, con sede in Matera, denominazione partecipazione "Consorzio Basilicata Incoming";
- Gi.Ti. Emme S.r.l., con sede in Matera, denominazione partecipazione "Hotel Dimora del Monaco";
- Consorzio Albergatori di Matera, con sede in Matera, denominazione partecipazione "Consorzio Albergatori Matera";
- Altieri Viaggi S.r.l., con sede in Matera, denominazione partecipazione "Altieri Viaggi S.r.l.";
- Dierresseti Service S.r.l., con sede in Matera, denominazione partecipazione "Greenblu Hotels & Resort";
- La Siritide S.r.l. – Eco Resort dei Siriti, con sede in Nova Siri (MT), denominazione partecipazione "Eco Resort dei Siriti";

- Consorzio Terranostra Basilicata (Associazione Agriturismi Coldiretti), con sede in Potenza denominazione partecipazione "TerraNostra Basilicata";
- Albergo HSB San Barbato Resort S.r.l., con sede op. in Lavello (PZ), denominazione partecipazione "San Barbato Resort Spa & Golf" (Prot. n. 0954/5.1.2 del 11/02/2022);
- Gestinn Matera S.r.l., con sede in Matera, denominazione partecipazione "Unahotels Mhmatera";

Dato atto che i predetti operatori hanno confermato la loro partecipazione provvedendo a versare mediante bonifico bancario sul Conto di Tesoreria dell'A.P.T. il contributo di € 400,00 cad.;

Dato atto che gli anticipi di € 400,00 cad. che sono stati versati a mezzo bonifico bancario dagli operatori turistici, per un totale complessivo di € 4.000,00, sono stati incassati sul Cap. E00111 del bilancio dell'Agenzia;

Richiamata la deliberazione del D.G. n. 23 del 10/02/2022, con la quale si disponeva il noleggio da Fiera Milano Spa, soggetto organizzatore esclusivo della BIT, oltre allo spazio espositivo, altresì dei servizi aggiuntivi tra cui l'elettricità in quota, l'area WI-FI, nonché le spese per la pulizia stand, la sicurezza e varie, per un costo stimato pari ad € 2.000,00 IVA inclusa;

Visto il progetto d'allestimento, che prevede appendimenti e un fabbisogno energetico strutturale maggiorato rispetto a quello inizialmente preventivato, l'A.P.T. ritiene opportuno aumentare l'impegno di spesa per i servizi aggiuntivi a favore di Fiera Milano Spa, per un costo ulteriore stimato pari ad € 7.000,00 IVA inclusa;

Valutata la congruità dei costi relativi alle spese previste da parte del Responsabile Marketing, responsabile del procedimento di che trattasi;

Constatato che pertanto, per la partecipazione della Basilicata alla fiera BIT 10-12 aprile 2022 di Milano, occorre impegnare, una spesa complessiva di € 88.404,50 iva inclusa, come di seguito specificato:

- € 81.404,50 a favore della Planet Stand Creation S.r.l., per l'acquisizione del servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata per mq. 188 (23,50 x 8) alla BIT di Milano 2022, imputando la spesa per € 77.404,50 sulla disponibilità finanziaria dell'impegno n. 202101121 del capitolo U00502 e per € 4.000,00 sul capitolo U00339 relativamente alla quota a carico degli operatori turistici;
- € 7.000,00 a favore di Fiera Milano S.p.A. sulla disponibilità finanziaria dell'impegno n. 202101121 del capitolo U00502 del bilancio corrente per ulteriori servizi aggiuntivi di elettricità, area WI-FI e spese di struttura stand;

Dato atto che per la realizzazione delle predette attività deve essere rispettata la normativa di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che è stata acquisita dalle ditte la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante il possesso dei requisiti di non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 8, comma 1 della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, ove si prevede che "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010 per la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. 108/2021;

Visto l'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell'APT;

Visto lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;

Accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli U00502 (Programma P.A.R.T.I. - azione 4.1) e U00339 del bilancio corrente dell'APT Basilicata;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni;

D E L I B E R A

- 1) che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare il servizio di allestimento dell'area espositiva Basilicata per mq. 188 (23,50 x 8) alla BIT Milano 2022 (10-12 aprile) alla ditta Planet Stand Creation S.r.l., con sede in Napoli (NA) alla via Carriera Grande n. 47, P.I. n. 04655611210, per un costo complessivo di € 81.404,50 IVA inclusa;
- 3) di dare atto che sono già state incassate a valere sul Cap. E00111 le quote di partecipazione previste a carico dei 10 operatori che intendono accedere all'agenda appuntamenti, per un totale complessivo di € 4.000,00;
- 4) di affidare il servizio di noleggio di tutte le strutture necessarie per l'appendimento della scritta Basilicata e di tutti gli altri servizi aggiuntivi (energia elettrica, assicurazione, ecc.), alla Ditta Fiera Milano Spa, soggetto organizzatore esclusivo della BIT, al costo complessivo stimato di € 7.000,00, incrementando a tal fine il CIG Z8A352E99F già esistente per i servizi aggiuntivi di cui alla delibera 23/2022;
- 5) di impegnare, una spesa complessiva di € 88.404,50 iva inclusa, come di seguito specificato:
 - 6) € 81.404,50 a favore della Planet Stand Creation S.r.l., per l'acquisizione del servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata per mq. 188 (23,50 x 8) alla BIT di Milano 2022, imputando la spesa per € 77.404,50 sulla disponibilità finanziaria dell'impegno n. 202101121 del capitolo U00502 e per € 4.000,00 sul capitolo U00339 relativamente alla quota a carico degli operatori turistici;
 - 7) € 7.000,00 a favore di Fiera Milano S.p.A. sulla disponibilità finanziaria dell'impegno n. 202101121 del capitolo U00502 del bilancio corrente per ulteriori servizi aggiuntivi di elettricità, area WI-FI e spese di struttura stand;
- 8) di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 9) di disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- 10) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, in favore dei fornitori di cui ai punti 2 e 4, entro il limite del presente impegno e previa presentazione di regolari fatture elettroniche, adozione della scheda di liquidazione da parte del RUP e verifica della regolarità contributiva;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni.

Copia del presente atto viene trasmessa al competente Ufficio per la pubblicazione all'albo pretorio online e alle P.O. Marketing Nazionale ed Internazionale e P.O. Bilancio, Patrimonio, Sicurezza a ciascuno per le proprie competenze.

IL RESPONSABILE P.O.
P.O. Marketing nazionale ed internazionale
Dr.ssa Stefania Bruni



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:

IL DIRETTORE GENERALE



Ing. Antonio Nicoletti



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Funzionario Incaricato

Schema di contratto per l'affidamento del servizio di allestimento dell'area espositiva
Basilicata alla BIT 10-12 aprile 2022 di Milano

L'anno 2022 il giorno diciassette del mese di marzo nella sede dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", C.F. 80005050762, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari il 22/02/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Matera, alla via De Viti De Marco, 9

E

La Planet Stand Creation S.r.l., di seguito denominata per brevità anche "ditta" o "aggiudicatario", P.I. 04655611210, con sede legale in Napoli (NA) alla via Carriera Grande n. 47, rappresentata per la stipula del presente atto da, C.F., nata a il, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, per l'affidamento del servizio di allestimento dell'area espositiva Basilicata alla BIT 10-12 aprile 2022 di Milano, giusta deliberazione del D.G. n.del

PREMESSO che

- a) con L.R. 7/2008 art. 10, comma 2, è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, con decorrenza 01.07.2008;
- b) con D.P.G.R. n. 281 del 22/11/2019 e n. 285 del 30/11/2019, con cui il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;
- c) con deliberazione del D.G. n. 23 del 10/02/2022 l'APT ha disposto di partecipare, alla Borsa Internazionale del Turismo – BIT 2022 che si terrà a Milano dal 10 al 12 aprile 2020 acquisendo dalla ditta Fiera Milano Spa un'area espositiva di mq. 260, aperta su 4 lati;
- d) al fine di acquisire il servizio di allestimento dell'area espositiva della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in L. 108/2021, si è proceduto a richiedere le offerte a n. 6 operatori economici iscritti all'Albo Telematico dell'APT;
- e) come si evince dal verbale di procedura telematica prot. APT n. 1517/5.1.2 del 10/03/2022 riportante l'esito di valutazione delle offerte pervenute, la Ditta che ha presentato la miglior offerta è la Planet Stand Creation S.r.l, con sede in Napoli (NA) alla via Carriera Grande n. 47, P.I. n. 04655611210, che prevede un costo complessivo del servizio pari a € 66.725,00 IVA esclusa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dalle disposizioni della richiesta preventivo e del Capitolato tecnico – All. A
- c. dall'offerta dell'aggiudicatario, così come integrata successivamente;
- d. dalla normativa nazionale e regionale applicabile;
- e. dal Regolamento di Fiera Milano Spa.

Le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico – All. A - formano parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante l'APT;
2. aggiudicatario, la ditta denominata Planet Stand Creation S.r.l.;
3. responsabile del procedimento la Dott.ssa Stefania Bruni, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

Oggetto del presente atto è l'affidamento dei servizi relativi all'allestimento dell'area espositiva Basilicata alla BIT 10-12 aprile 2022 di Milano.

Il corrispettivo del presente atto globale, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € 66.725,00 IVA esclusa.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'aggiudicatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni. Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'aggiudicatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'aggiudicatario.

Ove l'aggiudicatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Qualora, per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'aggiudicatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente a Milano c/o Milanocity, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è fissato in data 13/04/2022 con lo smontaggio dell'allestimento. La consegna dell'allestimento dovrà avvenire entro e non oltre le ore 15:00 del 09/04/2022.

L'avvio dell'esecuzione è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto.

Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'aggiudicatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal Capitolato tecnico – All. A e dal Regolamento della Fiera;
- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT e il Responsabile del Procedimento;
- c) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.
- e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti relativi all'affidamento richiamati nel presente atto;
- f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

In caso d'inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

ART. 8 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

L'attività deve essere espletata secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà, in un'unica soluzione, a mezzo mandato di pagamento a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

La stazione appaltante, per il pagamento, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG: **9139720F87** e al CUP: **C49J21035920002** dovranno essere intestate a:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Via del Gallitello 89
85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Le fatture elettroniche saranno emesse in regime di scissione dei pagamenti “split payment”, con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione all'APT ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio - della notizia dell'inadempimento di ogni propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **9139720F87**.

ART. 11 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

ART 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previsto dal capitolato di gara, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

ART. 13 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

ART. 14 - PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera oraria pari ad € 500,00. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'aggiudicatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

ART. 15 - RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'aggiudicatario. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'aggiudicatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'aggiudicatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'aggiudicatario i relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del presente atto, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'aggiudicatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di:

- a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- e) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- f) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche

di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'aggiudicatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia.

Matera, li

L'aggiudicatario

Il Direttore Generale APT

La sottoscritta Montagna Rossella, in qualità di legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, la sottoscritta dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicatario); art. 10 (espletamento del servizio e verifica della regolarità della prestazione); art. 11 (pagamento del corrispettivo); art. 13 (recesso); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione); art. 16 (danni e responsabilità civile); art. 18 (foro competente).

Matera, li

L'aggiudicatario

Trattamento di dati ed informazioni ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)

Quale titolare del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell'ambito della presente contratto, l'APT Basilicata rende noto, ai sensi del regolamento UE 679/2016, che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per le finalità amministrative connesse, nel legittimo interesse, e che essi verranno trattati nel rispetto della riservatezza, integrità e disponibilità. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale o da collaboratori dell'APT Basilicata e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati personali vengono conservati secondo le modalità di legge, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all'erogazione della prestazione/esecuzione del contratto. L'interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti di accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGDP). L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo privacy@aptbasilicata.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le procedure previste.

Con l'invio della documentazione richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei dati/informazioni è l'APT Basilicata, con sede in Via del Gallitello, 89 85100 POTENZA. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo Visceglia, contattabile alla mail dpo@aptbasilicata.it

L'aggiudicatario
